



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato ex art. 281  
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24497/2011 promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. 02311370189) oggi **[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. Angela  
MANZI del foro di Milano e degli avvocati PAOLO VENTURI ed ELISABETTA MARINO del foro  
di Genova; elettivamente domiciliata in VIA STRIGELLI, 13 20135 MILANO presso il difensore avv.  
MANZI

ATTRICE

contro

**[REDACTED]** (C.F. 05599780961) oggi **[REDACTED]**, con il  
patrocinio dell'avv. FRANCESCO LANGIU del foro di Milano e degli avvocati ALFREDO ed  
EDGARDO RICCARDI del foro di Napoli; elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 24  
MILANO presso il difensore avv. LANGIU

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come dal verbale che precede.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'attrice in citazione ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore  
dell'importo di euro 25.996,50 oltre accessori, esponendo, quale unico fatto costitutivo di tale pretesa,  
che il legale rappresentante della convenuta "richiedeva alla **[REDACTED]** srl di far fronte al  
versamento dell'importo di euro 25.996,50 a favore della **[REDACTED]**, la quale  
società avrebbe poi utilizzato tale importo per realizzare un interesse della **[REDACTED]**" e che, una volta  
effettuato dall'attrice il versamento, "la **[REDACTED]** emetteva una fattura per  
provvigioni".

Eccepita dalla convenuta la nullità della citazione e comunque la infondatezza della pretesa avversaria,  
all'udienza del 20.9.2011 il g.i. ha assegnato i termini ex art.183 cpc sesto comma, ritenendo in ogni  
caso il fatto costitutivo esposto in citazione nel senso sopra riportato.

L'attrice nella prima memoria ex art.183 cpc ha ribadito il pagamento effettuato in favore di  
**[REDACTED]** "così come espressamente richiesto" dal **[REDACTED]** legale  
rappresentante della convenuta, "la quale avrebbe provveduto al relativo rimborso"; nella seconda  
memoria ex art.183 cpc ha quindi dedotto le prove orali riportate anche nelle conclusioni definitive,  
riguardanti sia i rapporti contrattuali di agenzia nel campo creditizio intercorrenti tra la convenuta e

l'attrice sua agente, sia lo specifico incarico di pagamento rivolto dalla convenuta all'attrice, con impegno di rimborso, sia le motivazioni di tale incarico, volto a fornire alla [REDACTED] SRL la provvista per estinguere un contratto di *leasing* intestato ad altra società e relativo ad autovettura utilizzata da tale [REDACTED], soggetto con il quale la convenuta aveva interesse a intrattenere rapporti commerciali: con ordinanza del 30.12.2011 il g.i. ha ritenuto tali prove inammissibili in quanto relative a fatti costitutivi della pretesa azionata ulteriori rispetto a quelli illustrati in citazione e come tali tardivamente dedotti.

All'esito di tale contraddittorio e della discussione orale odierna reputa il Tribunale che la domanda di parte attrice non possa essere accolta, posto che:

- da un lato la prospettazione di cui alla citazione riferisce la pretesa a fatti costitutivi che si risolvono in una sorta di "incarico" da parte della convenuta all'attrice affinché quest'ultima provvedesse ad un pagamento in favore della srl [REDACTED], senza alcuna illustrazione della assunzione di una obbligazione di rimborso in capo alla convenuta (tale non potendo essere considerato l'accenno di cui al punto 7 della citazione) e, anzi, facendosi espresso riferimento alla emissione da parte di [REDACTED] di una "fattura per provvigioni", di per sè indicativa, in difetto di qualsiasi altra specificazione al riguardo, di un rapporto sottostante tra l'attrice e la società beneficiaria del pagamento,
- si che, in definitiva, tale prospettazione (pur enucleabile dall'atto di citazione come tale non qualificabile nullo) non risulta di per sè stessa idonea a giustificare la condanna della convenuta richiesta dalla attrice;
- d'altro lato, poi, a fronte di tale tenore dell'atto di citazione, la deduzione (ancora del tutto generica) nella prima memoria di un "impegno" di rimborso e, nella seconda memoria, di nuovi elementi di fatto nei capitoli di prova sopra citati appare realizzata tardivamente, trattandosi, in sostanza, della esposizione di nuovi fatti costitutivi della pretesa dell'attrice come tale inammissibile secondo il generale disegno del cpc vigente, disegno che consente all'attore -ex art.183 quinto comma cpc- la *mutatio libelli* solo in via consequenziale a domande riconvenzionali o a specifiche eccezioni del convenuto e non già, come avvenuto nel caso di specie, in via di mera "replica" alle difese del convenuto circa la genericità della prospettazione iniziale.

In definitiva quindi la domanda di cui alla citazione va ritenuta non sorretta da *causa petendi* fondata, mentre gli ulteriori fatti costitutivi della pretesa risultano introdotti tardivamente nella prima memoria ex art.183 cpc e nella successiva memoria istruttoria, con la conseguenza della inammissibilità sia della *mutatio libelli* sia delle relative prove, al riguardo potendosi solo ancora aggiungere che, in ogni caso, anche laddove si dovesse giungere a diversa conclusione circa l'ammissibilità delle prospettazioni successive all'atto di citazione, comunque le stesse rimarrebbero sfornite di riscontri documentali nè potrebbero essere oggetto della prova testimoniale dedotta, che si scontrerebbe con il divieto ex art.2721 cc, non superabile nel caso di specie in assenza di elementi rilevanti ex art.2724 cc ed, anzi, in presenza della fattura emessa da [REDACTED] per provvigioni e, dunque, di un riscontro documentale di segno contrario al contenuto dei capitoli.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per attività difensiva, tenuto conto della natura della causa e dell'attività svolta.

Quanto alla domanda ex art.96 cpc di parte convenuta, la stessa, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte quanto alla inadeguatezza del contenuto della citazione e della inammissibilità delle successive prospettazioni, può essere accolta ai sensi del terzo comma della norma, con condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta dell'importo equitativamente determinato, tenuto conto dei caratteri della controversia, in somma pari al costo di difesa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda di parte attrice come formulata in citazione;
2. dichiara inammissibile la successiva formulazione di tale domanda;
3. condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in euro 2.200,00 oltre iva e cpa nonché al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art.96 cpc terzo comma.

Sentenza resa ex art.281sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 13 febbraio 2012.

Il Giudice

*Elena Riva Crugnola*